

Casi:

**La giurisprudenza Ferrini:** l'Italia ha torto perché ha infranto una norma consuetudinaria, ovvero quella riguardante l'immunità della Germania per quanto riguarda atti iure imperii; poi ha fatto un ulteriore illecito perché ha cancellato tutte le norme che erano state create per l'adeguamento alla prima sentenza della CIG. (la costituzione prevale sulla norma consuetudinaria proprio perché l'Italia non accetta chi ha commesso crimini di guerra). L'Italia non può giudicare la Germania perché romperebbe il principio di eguaglianza tra Stati. Alla fine, si è annullata la sentenza di riparazione alla Germania da parte dell'Italia.

Cittadini italiani vittime di gravi crimini commessi dai militari tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno instaurato di fronte a tribunali italiani cause di risarcimento danni contro lo Stato tedesco che invoca il principio della immunità dalla giurisdizione.

- Il primo di questa lunga serie di casi è rappresentato dal procedimento avviato dal sig. Ferrini contro la Germania: cittadino italiano, che durante la II Guerra mondiale veniva catturato da nazisti e deportato in Germania, dove veniva rinchiuso in campo di concentramento e obbligato a svolgere lavori forzati.
- Germania eccepisce inammissibilità della domanda giudiziale invocando norma consuetudinaria relativa a immunità dalla giurisdizione perché si discute di atti militari commessi in guerra e quindi di atti iure imperii.
- Corte di Cassazione, Sent. 2004: accoglie la domanda negando a Germania immunità dalla giurisdizione civile che va esclusa quando lo Stato straniero è accusato di violazioni di norme di jus cogens.
- Questo principio è stato confermato da numerose altre sentenze della Cassazione la quale non nega che le condotte statali di cui trattasi rientrino nella categoria di atti iure imperii, ma ribadisce che la regola consuetudinaria relativa all'immunità dalla giurisdizione incontra un limite quando quegli atti posti in essere dallo Stato costituiscano grave violazione delle libertà e della dignità della persona umana. *«Il principio consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati non ha una portata assoluta e indiscriminata [...] E' da escludere che gli atti di esercizio della sovranità possano essere coperti dalla immunità quando si risolvano in comportamenti dello Stato estero gravemente lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statuali» con la conseguenza che «non è configurabile immunità giurisdizionale in caso di domanda risarcitoria di danni connessi a crimini di guerra imputabili allo Stato estero convenuto in giudizio da cittadino italiano innanzi a giudice nazionale»* (Cass. Sent. n. 1072/2009).
- isolata nella prassi internazionale, nessun organo giurisdizionale di altri Stati vi si è conformata, anzi in varie sentenze si afferma che la c.d. giurisprudenza Ferrini non rifletta il diritto internazionale e si debba riconoscere agli Stati l'immunità dalla giurisdizione, anche se accusati di gravi violazioni dei diritti umani.
- La Germania si rivolge alla CIG, affermando che la giurisprudenza italiana viola norme di diritto internazionale e invocando, quindi, la responsabilità internazionale dello Stato italiano.

**Sent. CIG Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), 03.02.2012:** La CIG accoglie la domanda tedesca e stabilisce che: l'immunità in questione rientra tra le norme consuetudinarie del diritto internazionale. La CIG accerta, al riguardo, sussistenza di usus, ricavabile da legislazione, giurisprudenza e prassi degli Stati e della opinio juris, avendo gli Stati "affermato in modo chiaro che a loro avviso il diritto internazionale consuetudinario richiede l'immunità"; gli atti compiuti dalle forze armate tedesche e oggetto dei procedimenti giudiziari instaurati dinanzi tribunali italiani costituiscono atti iure imperii; dalla prassi degli Stati non risulta che l'immunità dalla giurisdizione a favore di uno Stato estero sia esclusa qualora si verta in materia di atti illeciti commessi da forze armate di questo Stato: la giurisprudenza italiana è, sul punto, del tutto isolata. *«La prassi degli Stati sotto forma di decisioni giudiziarie è nel senso che l'immunità dello Stato per acta iure imperii continui ad estendersi ai procedimenti civili per gli atti che abbiano comportato la morte, lesioni personali o danni commessi dalle forze armate nel corso di un conflitto armato [...] E' significativa la quasi completa assenza di giurisprudenza contraria»;* è da escludersi un conflitto tra norma consuetudinaria su immunità da giurisdizione e norme di jus cogens in quanto esse concernono questioni differenti: «le regole sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale, si limitano a stabilire se e in quali casi le corti di uno Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto a un altro Stato» disinteressandosi *«della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o illecito»;* l'Italia deve adottare tutte le azioni necessarie per ristabilire la situazione pre-esistente, rendendo inapplicabili le decisioni già emanate dalle corti (obbligo di riparazione).

Sent. Corte Costituzionale n. 238/2014 → La Corte Costituzionale italiana annulla le norme interne che obbligavano organi italiani ad ottemperare alla sentenza della CIG, così permettendo ai processi in corso di riprendere e di concludersi nuovamente con sentenze di condanna nei confronti della Germania. La Corte Costituzionale afferma il principio per cui una norma internazionale consuetudinaria contraria ad un principio

fondamentale della Costituzione italiana *“non entra nell’ordinamento italiano e non può quindi essere applicata [...] non svolge alcun effetto nell’ordinamento italiano in quanto non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost.”*. Il diritto ad ottenere giustizia, di cui all’art. 24, è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano; quindi, esso prevale sulla norma consuetudinaria internazionale che prevede l’immunità degli Stati dalla giurisdizione. La **Corte Internazionale di Giustizia** è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha un duplice ruolo: risolvere in conformità con il diritto internazionale le controversie che le vengono sottoposte dagli Stati membri delle Nazioni Unite e fornire pareri consultivi sulle questioni giuridiche ad essa sottoposte dal Consiglio di Sicurezza, dall’Assemblea Generale e da altri organi autorizzati del sistema delle Nazioni Unite. Con la Sentenza "Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)" la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che l’Italia, con la giurisprudenza c.d. Ferrini, si era resa responsabile della violazione dell’obbligo di rispettare la norma consuetudinaria internazionale dell’immunità giurisdizionale della Stato tedesco. La Corte ha, tra l’altro, stabilito il seguente principio di diritto: *«La prassi degli Stati sotto forma di decisioni giudiziarie è nel senso che l’immunità dello Stato per acta jure imperii continui ad estendersi ai procedimenti civili per gli atti che abbiano comportato la morte, lesioni personali o danni commessi dalle forze armate nel corso di un conflitto armato [...] E’ significativa la quasi completa assenza di giurisprudenza contraria»*.

**CASO BERNADOTTE** → l’esempio che spiega che le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto.. bernadotte era un funzionario svedese dell’onu in missione in palestina e qui viene ucciso.. l’onu è responsabile di chiedere il risarcimento alla palestina proprio perchè titolare di diritti. l’ONU «è soggetto di diritto internazionale, capace di possedere diritti e doveri internazionali e di far valere i suoi diritti» La Corte ha anche specificato che *«i diritti e i doveri di un’organizzazione internazionale dipendono dalle sue funzioni»*. Quindi, soggettività internazionale delle O.I. è limitata, in base alle funzioni che le sono assegnate con il trattato istitutivo. La loro creazione deriva dalla volontà degli Stati che la creano, la loro soggettività è limitata; mentre quella degli Stati è generale.

**CASO ARAB BANK** → Viene esclusa ogni tipo di colpa all’Arab bank, poiché trattandosi di una banca (persona giuridica), non è da considerarsi come soggetto di diritto internazionale.

**STATI UNITI VS NICARAGUA** → Che gli Stati Uniti anche se avevano finanziato, addestrato, armato i contras (gruppo di ribelli che ha attaccato il Nicaragua) comunque gli Stati Uniti non sono responsabili perché non avevano un controllo effettivo sulle operazioni militari dei contras, cioè non avevano controllo su ogni singola operazione. Cioè non significa che solo perché gli Stati Uniti sostenevano i contras, tutte le operazioni fatte da questi riflettevano delle strategie degli Stati Uniti.

**CASO ENRICA LEXIE** → la giurisdizione va All’Italia perché viene riconosciuta l’immunità funzionale dei marò.

**IRAN VS USA** → gli iraniani fanno irruzione nell’ambasciata americana situata a teheran e commettono un illecito prendendo i diplomatici e distruggendo l’ambasciata. Le autorità statali iraniane hanno, prima, omesso di prevenire e reprimere gli atti illeciti e, poi, hanno sostenuto e fatto proprio i suddetti atti illeciti.

**CASO NADA VS SVIZZERA** → Nada, Italo-egiziano, residente a Campione d’Italia, territorio italiano di 1 km in Svizzera, viene accusato di affiancare un gruppo terroristico nel 2001. Gli viene impedito di uscire da Campione, non poteva disporre dei suoi conti correnti. Nel 2005, la Svizzera scopre che Nada è innocente, ma solo nel 2009 informa di aver chiuso le indagini su suo conto. La Svizzera viene accusata da Nada per violazione dei diritti umani. Alla fine, la Svizzera è incolpata di non aver informato subito di aver chiuso le indagini e non si era attivata per il de-listing. La Svizzera non ha violato mettendo in atto le misure, ma ha violato per la misura in cui le ha attuare. Nada era un vecchio bacucco malato e doveva curarsi in ospedali al di fuori da Campione d’Italia, ma la Svizzera non glielo ha permesso nonostante il CDS permettesse deroghe per motivi di salute. Nada ha ragione.

**LAGRAND** → lagrand era un tedesco condannato a morte in Arizona, lagrand non aveva potuto avere l’assistenza consolare come da trattato firmato dagli USA, per cui aveva fatto appello alla CIG, in sostanza l’arizona è il governo americano non hanno comunicato a dovere e lagrand è stato giustiziato. In CIG gli USA si erano giustificati dicendo che il gov dell’arizona non aveva comunicato con il gov centrale ma la cig si è pronunciata contro gli USA per il principio del disinteressato, che stabilisce che agli organismi internazionali non interessa quale sia l’apparato/l’organo governativo preposto a recepire le norme, a farle rispettare o commettere un errore, quello che importa è che lo stato ha commesso un illecito/non ha adottato la norma internazionale. **ARIZONA VS USA** → hanno commesso un illecito internazionale ma per il diritto internazionale solo gli USA sono responsabili, l’Arizona per il diritto internazionale non esiste, il

responsabile è lo Stato nella sua interezza anche se l'illecito l'ha commesso una regione o un ente territoriale.

**Iraq vs Kuwait** → l'Iraq aveva invaso il Kuwait nel 1990 e il consiglio di sicurezza aveva accertato, tramite l'articolo 39, che si trattasse di un atto di aggressione. In primo luogo decise di attuare secondo l'art 41, quindi sostanzialmente impose che si dovevano interrompere tutte le relazioni economiche con l'Iraq, ma comunque l'Iraq non si tirò indietro. Successivamente, quindi, il consiglio decise di attuare secondo l'art 42, quindi autorizza gli stati ad adottare tutte le misure necessarie per porre fine all'illecito.

**LOCKERBIE** → per immunità diplomatica, aereo che scoppì in volo, i responsabili erano i funzionari del governo libico. Controversia USA vs Libia perché sono morti molti americani.

**Caso REGENI** → atti ultra vires.

**BOSNIA VS SERBIA** → Gravi violazioni dei diritti umani. Es.: in relazione al massacro di Srebrenica commesso da gruppi militari con cui l'allora governo della Serbia aveva legami politici, militari ed economici, con Sentenza del 2007 la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che *"la Serbia ha violato l'obbligo di prevenire il genocidio"* - *Sent. Applicazione della Convenzione sul Genocidio (Serbia contro Bosnia)*. - LA CIG esclude, dunque, che il genocidio di Srebrenica sia stato commesso sotto il controllo della Serbia; - riconosce, comunque, responsabilità internazionale della Serbia per non aver fatto nulla per prevenire reprimere il genocidio. Violazione di obbligo di due diligence, quindi responsabilità dello Stato per non aver fatto nulla per evitare il massacro.

**Caso EICHMANN ARGENTINA VS ISRAELE** → Consenso stato leso, è un illecito perché Israele ha prelevato un criminale senza avvisare lo stato argentino quindi ha violato la sovranità statale argentina. In questo caso non c'è stato il consenso preventivo dello stato che ha subito l'offesa, quindi non si può escludere l'illiceità per questo motivo. Caso concluso con le scuse di Israele e la raccomandazione di non dover più ripetere l'atto (?).

**NICARAGUA VS COSTA RICA (comercio)** → CIG, 2009: *«il significato dei termini può evolvere nel tempo [pertanto] assumendo che il termine commercio non abbia oggi lo stesso significato che aveva nella metà dell'800, è il suo significato attuale che deve essere seguito ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del trattato [...] il diritto di libertà di navigazione si applica al trasporto di persone così come di beni, dal momento che ai nostri giorni l'attività di trasporto commerciale può avere ad oggetto anche persone»*

Non è possibile limitare il significato di un'espressione a quello che esso aveva al momento della stipulazione del trattato, quindi, La corte decreta che l'espressione "ai fini commerciali" debba essere di volta in volta interpretata sulla base della prassi sociale ed economica intercorrente.

**Rainbow warrior** → Nave di Greenpeace che viene attaccata dai servizi segreti francesi in Nuova Zelanda. Greenpeace è una ong, avevamo visto il caso della nave Rainbow Warrior. È la Francia che risarcisce la Nuova Zelanda alla fine. Perché appunto Greenpeace - ong - no soggetto.